

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 9/2019

Roma 5 aprile 2019

Oggetto: rottamazione *ter*, saldo e stralcio dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1.1.2010 al 31.12.2017 e stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

1. Rottamazione *ter*.

PREMESSA

Con l'art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119 è stata introdotta una sanatoria per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017 ("rottamazione *ter*"), che comporta per chi ne fruisce l'annullamento degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

Rientrano nella definizione non solo i ruoli, ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS.

La scadenza per fare la domanda di "rottamazione *ter*" è fissata al 30.4.2019.

SOGGETTI AMMESSI

I soggetti che non hanno aderito alle precedenti "rottamazioni" ovvero coloro che, avendo aderito alle medesime, hanno pagato per intero tutte le rate a scadenza, sono ammessi alla definizione agevolata dei ruoli per i carichi non definiti previa presentazione della domanda entro i termini previsti dalla Legge.

I soggetti che hanno già aderito alle prime due "rottamazioni" (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017) e sono decaduti per non aver pagato tempestivamente le rate, sono ammessi alla definizione agevolata dei ruoli previa presentazione della domanda entro i termini previsti dalla Legge. In tal caso la durata massima di rateazione è pari a 3 anni.

Al contrario, i soggetti che, avendo aderito alla Definizione agevolata 2000/17 ("rottamazione *bis*"), hanno regolarizzato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7.12.2018 rientrano automaticamente nella "rottamazione *ter*", per i residui importi a debito, senza necessità di presentare domanda di adesione. In tal caso il periodo massimo di rateazione è pari a 5 anni. Per eventuali nuovi carichi non inclusi nelle precedenti domande di rottamazione occorrerà invece presentare istanza entro il 30.4.2019.

In particolare, l'art. 3 co. 1 del DL 119/2018 stabilisce che i debitori i quali, entro il 7.12.2018, hanno pagato le rate pregresse, mantengono automaticamente i benefici della rottamazione. In tal caso, le somme sono liquidate d'ufficio. Entro il 30.6.2019 riceveranno comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione alla quale saranno allegati i bollettini di pagamento con le rate, secondo scadenze di legge.

DEBITI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

- si deve trattare di carichi definibili;
- i carichi devono essere stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda di rottamazione.

Rientrano tra i carichi definibili quelli relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, imposte d'atto, canone RAI), ai contributi INPS e INAIL nonché ai contributi previdenziali di diversa natura, ad esempio ENPALS.

Di tali carichi sarà necessario pagare l'importo del debito e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con lo stralcio delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora e le c.d. "sanzioni civili" accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Relativamente alle violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), il co. 17 ammette la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, non causa lo stralcio delle sanzioni ma dei soli interessi ed eventuali maggiorazioni.

L'art. 3 co. 16 DL 119/2018 enuncia, in maniera tassativa, le fattispecie escluse dalla sanatoria:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

PROCEDURA

Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda all'Agente della Riscossione entro il 30.4.2019, con cui si indica se del caso la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

La domanda può essere consegnata manualmente presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, inviata mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel modello, ovvero trasmessa telematicamente mediante l'area personale dei contribuenti.

Entro il 30.6.2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l'importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle scadenze. Non è quindi prevista l'autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

I versamenti possono avvenire in un'unica soluzione o in forma rateale.

Il pagamento in un'unica soluzione deve avvenire entro il 31.7.2019.

Il pagamento può altresì avvenire in forma rateale, previa opzione da esercitare nel modello di rottamazione. Se l'opzione non viene esercitata, si intende che il debitore abbia scelto di dilazionare il debito nel numero più ampio di rate possibile; di contro, se viene indicato un numero di rate maggiore di quello previsto, la rateazione avviene in base a quest'ultimo.

Il numero delle rate risulta diversificato a seconda della tipologia di rottamazione a cui il debitore accede.

- Istanza di rottamazione ordinaria:
 - prima rata: 31.7.2019
 - seconda rata: 30.11.2019
 - rate successive: 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 dal 2020 al 2023
 - numero e durata: 18 rate consecutive (5 anni)
- Debitori che hanno eseguito il pagamento entro il 7.12.2018:
 - prima rata: 31.7.2019
 - seconda rata: 30.11.2019
 - rate successive: 31.7 e 30.11 dal 2020 al 2023
 - numero e durata: 10 rate consecutive (5 anni)
- Debitori che non hanno eseguito il pagamento entro il 7.12.2018:
 - prima rata: 31.7.2019
 - seconda rata: 30.11.2019
 - rate successive: 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 dal 2020 al 2021
 - numero e durata: 10 rate (3 anni)

La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la definizione agevolata. Le restanti rate, invece, sono di pari importo.

Il debitore può anche decidere di presentare separate istanze, in base alle sue esigenze.

A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, o se le rate sono pagate nei termini e per l'esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa.

Un'interessante novità rispetto alle precedenti "rottamazioni" è riportata all'art. 3 co. 14-bis del DL 119/2018, il quale prevede che non si produce l'effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni, né sono dovuti interessi. Per effetto di tale disposizione, non si decade dalla definizione agevolata laddove il contribuente effettui il pagamento della prima o unica rata, o delle successive, con un ritardo non superiore a 5 giorni.

2. Saldo e stralcio dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01.01.2010 al 31.12.2017.

PREMESSA

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere allo stralcio solo le persone fisiche. Sono invece escluse le società.

Ai fini dell’adesione all’istituto è indispensabile che le persone fisiche che intendono usufruire del beneficio versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.

In questo caso, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

TIPOLOGIE DI DEBITI DEFINIBILI

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Risultano esclusi dalla misura fiscale sia i recuperi scaturenti da controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del DPR 600/73 sia i recuperi derivanti da liquidazione automatica ma diversi dai semplici omessi versamenti. Sono, inoltre, da ritenere esclusi gli importi derivanti da altri atti impositivi, quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero crediti d’imposta.

PROCEDURA

Per aderire al “saldo e stralcio” i contribuenti interessati dovranno presentare, entro il 30.4.2019, l'apposita dichiarazione di adesione (Modello SA-ST).

In essa il debitore attesta la presenza dei requisiti di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e indica i debiti che intende definire, nonché il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Alla domanda dovrà essere allegata la risultanza ISEE con i relativi estremi.

Il modello può essere presentato mediante invio alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento o mediante presentazione diretta presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A seguito della presentazione del Modello SA-ST, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al debitore l'esito della domanda di definizione per estinzione, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 31.10.2019.

In caso di diniego l'Agente della Riscossione, laddove ne sussistano le condizioni, avverte il debitore che i debiti inseriti nel Modello sono definibili ai sensi dell'art. 3 del DL 119/2018 (“rottamazione ter”), per cui essi saranno automaticamente inclusi in quest'ultima sanatoria. In questo caso l'Agente della Riscossione nella comunicazione indicherà al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine e le modalità di pagamento delle stesse. Nello specifico, gli importi dovuti dovranno essere versati in 17 rate, la prima delle quali di ammontare pari al 30% del totale dovuto con scadenza il 30.11.2019. Il restante 70% verrà ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2020.

Al contrario, in caso di accoglimento, i contribuenti dovranno versare gli importi dovuti in un'unica soluzione entro il 30.11.2019, ovvero in rate pari a: il 35% con scadenza il 30.11.2019, il 20% con scadenza il 31.3.2020, il 15% con scadenza il 31.7.2020, il 15% con scadenza 31.3.2021 ed il restante 15% con scadenza il 31.7.2021.

In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

L'Agente della Riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo della veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione e quindi della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'art. 3, comma 19 del DL 119/2018, ossia entro il 31.12.2014.

Se dal controllo dovessero emergere irregolarità od omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della suddetta comunicazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti dell'adesione all'istituto in questione e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'art. 3 co. 19 del DL 119/2018, procede, a seguito di segnalazione dell'Agente della Riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

3. Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto Fiscale n. 119/2018 alla data del 31.12.2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha effettuato d'ufficio l'annullamento delle cartelle fino a euro 1.000 per capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010. Ai fini dello stralcio i contribuenti non erano tenuti ad effettuare alcun adempimento in quanto quest'ultimo è avvenuto da parte dell'Agente della Riscossione. Per cui, alla data odierna, la procedura di stralcio in parola dovrebbe ormai essere conclusa.

Anche i contribuenti che avevano in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 hanno beneficiato dello stralcio dei carichi previsto dall'art. 4 del DL 119/2018.

Pertanto, laddove la dilazione in corso avesse avuto ad oggetto sia carichi oggetto di stralcio sia carichi esclusi dal medesimo, al fine di non effettuare pagamenti in misura maggiore rispetto al residuo dovuto, tali contribuenti possono chiedere all'Agente della Riscossione il ricalcolo del piano di dilazione espunto dai debiti oggetto di stralcio evitando, in tal modo, successivi rimborsi o pagamenti in acconto di altri debiti.

Le eventuali somme già versate sui carichi poi stralciati, invece, avranno un trattamento differenziato a seconda che il pagamento sia avvenuto prima o dopo rispetto al 24.10.2018.

Le somme versate anteriormente tale data resteranno definitivamente acquisite. Le somme versate in data successiva, invece, verranno imputate alle rate già scadute o in scadenza riferite ad altri carichi, ovvero, in mancanza di esse, saranno rimborsate ai contribuenti.

Nonostante i contribuenti per aderire a tale istituto non erano tenuti ad effettuare alcun adempimento in quanto quest'ultimo è avvenuto automaticamente da parte dell'Agente della Riscossione, ad oggi, la cancellazione automatica dei soli debiti contributivi non è ancora avvenuta in quanto l'INPS è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro in merito alle modalità di computo del predetto limite di euro 1.000. Nello specifico, è in dubbio se quest'ultimo debba essere computato tenendo conto del valore del debito originariamente affidato all'agente ovvero se è necessario sommare allo stesso anche l'ammontare delle sanzioni civili maturate dopo la consegna dei carichi agli agenti della riscossione e fino alla data di entrata in vigore del decreto, il 24.10.2018. Nei prossimi giorni verrà chiarito anche quali saranno le modalità di computo del predetto limite.

Rimane ancora aperta la questione afferente la sorte che verrà riservata ai contributi oggetto di stralcio ovvero se i medesimi parteciperanno comunque alla formazione del monte contributivo del contribuente. In altri termini, le norme in materia hanno omesso di precisare se i contributi oggetto della predetta misura verranno comunque accreditati al futuro pensionato e in che misura.

Tali aspetti sono ad oggi senza risposta, per cui risultano necessari chiarimenti definitivi anche a questi interrogativi.

Cordiali saluti

Bruno Vaudo